

- l'art. 139, per il quale con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del decreto (quelli in materia di acque), o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino;
- l'art. 255, comma 3, per il quale con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti;
- l'art. 256, comma 3, per il quale alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata, o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti), per il quale il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (comma 1) ed alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (comma 5);
- l'art. 257, per il quale con la sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa bonifica, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;
- l'art. 260, comma 4 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) per il quale il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Anche in tema di aree protette, l'art. 30, comma 3, della legge n. 394/1991, prevede che “in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale

(...) il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno”.

Parimenti, in tema di esecuzione lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, l'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che “con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato”.

Va, poi, tenuto presente l'art. 452-*duodecies* c.p., introdotto dalla legge n. 69/2015, il quale prevede, al primo comma, che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal VI del libro secondo del codice penale, introdotto dalla legge n. 68/2015, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi¹⁹, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 c.p.

In tutti questi casi compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della remissione in pristino e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione²⁰.

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire se siano previsti protocolli operativi per l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni: del d.lgs. n. 152/2006 (art. 29-*quattordices*, in tema di violazione del regime dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in materia di acque; art. 255, comma 3, in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati; art. 256, comma 3, in tema di realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata; art. 256-*bis*, in tema di combustione illecita di rifiuti; art. 257, in tema di omessa bonifica; art. 260, comma 4, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); della l. n. 394 del 1991 (art. 30, comma 3); del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 181, comma 2); della l. n. 68 del 2015 (introduttiva dell'art. 452-*duodecies* c.p.).

Dal monitoraggio si evince che *non esistono protocolli operativi per l'esecuzione di sentenze di condanna per reati ambientali che abbiano ordinato il ripristino dello stato dei luoghi o la bonifica*.

¹⁹ In relazione al quale, in base al secondo comma dell'art. 452-*duodecies* c.p., si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

²⁰ In tal senso, nella materia affine delle demolizioni edilizie, Cass. Sez. III n. 40763/2013.

Né sono indicati dati statistici o specificati tempi e modalità con cui il P.M. promuove l'esecuzione di tali sentenze.



Doc. N. **1387/2**

Doc. - 1387/2 Direzione

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Bologna 19/5/2016
Prot.n. 3705/16 (g.1)
FASCICOLO m. 5

Alla Camera dei Deputati-Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati
(prot. 3514 del 1/4/2016)

Oggetto: *Protocollo d'Intesa in materia di reati ambientali nel territorio distrettuale dell'Emilia Romagna.*

In adesione alla Vs. richiesta formulata con nota prot. n. 3514 del 1/4/2016, vi trasmetto il protocollo di intesa siglato il 18/5/2016 tra le Procure della Repubblica del Distretto, questo Ufficio, l'ARPA Emilia Romagna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Ravenna e il Comando del Corpo Forestale dello Stato. E ciò anche in conformità con quanto disposto nella parte finale dell'accordo.

Porgo cordiali saluti.

Il Procuratore Generale

Ignazio De Francisci

Protocollo Intesa N. 1/15



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Emilia-Romagna

Capitaneria di Porto di Ravenna

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Bologna

Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato

ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di

estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta-bis del d.l.vo 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 168.

Premessa

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (d.l.vo 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta di un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quater*). In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e dell'ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire – tra gli Uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge. È altresì primaria l'esigenza di un'applicazione omogenea, nel territorio distrettuale, di una disciplina che si presta a più interpretazioni. Va, in altri termini, evitato che i cittadini si trovino davanti ad applicazioni diverse della legge a seconda del circondario di Tribunale in cui il reato è stato commesso.

Le condizioni esplicitate dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due: 1) che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti); 2) che l'illecito non abbia cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis* c.p.).

La discussione tra i sottoscrittori del protocollo ha tuttavia portato ad individuare una terza condizione per l'applicazione della disciplina; condizione desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Tale condizione fa riferimento alle specie delle pene delle contravvenzioni in esame. In particolare, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni della scelta interpretativa sono le seguenti. L'art. 318-*quater* del d. l.vo 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". La disposizione non dice nulla in ordine a un'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, di talché – stando alla lettera della norma – la procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o congiunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie di cui all'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova tre ragioni di contrarietà. L'art. 318-*quater* d. l.vo 152/2006 non fa riferimento a questo criterio, sicché applicarlo in ragione della "clausola generale" contenuta nella norma del codice penale ("quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive"), sembra contrario al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il Giudice, in via interpretativa.

In secondo luogo, l'applicazione del criterio "un giorno di arresto / 250 € di ammenda", priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 11 d. l.vo 152/2006), per le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una somma pari a 68.437 € (un quarto del massimo della pena prevista, previo ragguaglio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l'arresto può arrivare sino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 5 ultima parte d. l.vo cit.), a quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell'esempio, altri 30.000 €). L'osservazione non solo rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un'interpretazione giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore).

In terzo luogo, per quanto consta ai sottoscrittori dell'accordo, non esiste alcuna circoscrizione di Tribunale in cui la disciplina estintiva sia stata applicata anche alle contravvenzioni punite con il solo arresto. Il che conferma l'impraticabilità del ragguaglio pena detentiva / pena pecuniaria ex art. 135 c.p., e costituisce un ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione per cui la somma da pagare per estinguere il reato è quella desumibile dalla stretta lettera della legge (che fa riferimento alla sola ammenda). L'argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un'applicazione della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sarebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni punite

con il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate a queste ultime, eliminando ogni significato alla pena detentiva in termini di disvalore da elidere con l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista.

A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depono anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. l.vo 758/1994, che — appunto — si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. l.vo 81/2008).

Da ultimo, si osserva che l'art. 318-*septies* d.l.vo 152/2006 dispone che un inadempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione *ex art. 162-bis c.p.* e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale. Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili *ex Parte sesta-bis* alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-*septies* (perché punite con pena detentiva o congiunta).

Tanto premesso si conviene che:

1. la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.l.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
2. la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall'organo accertatore, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica — al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo *ex art. 347 c.p.p.* — determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità), la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Queste precisazioni comportano che:

- a) la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater* comma 2);
- b) l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla

autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o pericolo di danno. In particolare motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, con l'organo asseveratore (come di seguito individuato) e con la competente Procura della Repubblica;

- c) ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendolo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattano la materia ambientale. Il nominativo del contatto individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori della Repubblica all'ARPAE, al NOE, alla Capitaneria di porto di Ravenna, al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nonché alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.

Si conviene inoltre che:

3. l'organo asseveratore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPAE regionale. Tale organo avrà cura di predisporre delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente (d. l.vo 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti;
4. nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al/ai contravventore/-i, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPAE regionale ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, le eventuali situazioni pericolose e l'attività potenzialmente pericolosa;
5. in caso di prescrizione successiva all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato all'autorità giudiziaria ex art. 347 c.p.p. La comunicazione delle prescrizioni seguirà senza ritardo una volta che queste saranno impartite;
6. l'ARPAE, il NOE, la Capitaneria di porto di Ravenna e il Corpo forestale dello Stato, per quanto di competenza, cureranno i necessari coordinamenti con le Procure ai fini di valutare se le singole violazioni segnalate non siano condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisce l'accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se plurime violazioni delle dispo-

sizioni in materia di rifiuti non siano indici del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all'art. 260 d. l.vo 152/2006, con competenza – tra l'altro – in capo alla Procura Distrettuale di Bologna (art. 51 comma 3-bis c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 118-bis d. d'att. c.p.p. come novellato dall'art. 1 comma 7 della legge 68/2015);

7. l'ARPAE regionale curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al/ai contravventore/-i nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del d. l.vo 152/2006);
8. poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro parte" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 318-bis comma 2) giova a tutti contravventori; anche per quanto riguarda il pagamento della somma prevista dall'art. 318-quater comma 2, la corresponsione della cifra comunque avvenuta, vale dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione invalsa nell'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 d. l.vo 758/1994), per cui occorre privilegiare al massimo "l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste". Cosicché il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito, *n.d.r.*) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione" dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri (cfr. Cass., sez. 3, sent. 18914 del 15/2/2012, imp. Simone);
9. il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318-quater comma 2 d. l.vo 152/2006 è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo 758/1994 (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 7773 del 5/12/2013, Rv. 258852, imp. Bongiovanni). Con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. come sopra precisato (v. art. 318-septies comma 3 d. l.vo cit.);
10. in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul fondo (conto corrente) indicato dall'ARPAE;

11. nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-*undecies* del d. l.vo 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. d. l.vo cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 d. l.vo cit.;
12. la eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 d. l.vo cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-*quater* comma 2 d.l.vo 152/2006 da parte del contravventore (arg. ex art. 8 d. l.vo 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi;
13. resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno seguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono i diritti degli indagati. Il procedimento infatti, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa, è e resta un procedimento penale regolato, in sede di indagini, dagli artt. 326 ss. c.p.p.

I sottoscrittori reputano opportuno e doveroso trasmettere copia del presente protocollo alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che con nota 3514 prot. del 1° aprile 2016 ha chiesto alla Procura Generale la trasmissione di atti e segnalazioni riguardanti l'attuazione della legge 68/2015. E ciò ai fini delle valutazioni di competenza, nonché per l'eventuale comunicazione del provvedimento alla VIII^a Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e alla XIII^a Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica.

Bologna, 18 maggio 2016


Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Il Direttore della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-Romagna

L'Ammiraglio Comandante la Capitaneria di Porto di Ravenna

Il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri - Bologna

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Doc. N. 1730/2

**INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006**

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE ISPRA/ARPA/APPA N. 61 - AREA 8

Autori:

Il presente documento ed i relativi allegati rappresentano il prodotto finale delle attività svolte dal Gruppo di lavoro interagenziale “Ecoreati n. 61 – Area di attività 8”.

Al Gruppo di lavoro hanno preso parte:

Marcello Mossa Verre (ARPA Toscana) - Coordinatore

Andrea Poggi (ARPA Toscana) – Coordinatore

Silvia Michelucci (ARPA Toscana)

Gianna Tonelli (ARPA Toscana)

Laura Boschini (ARPA Trento)

Maurizio Fontana (ARPA Trento)

Stefania Bisaccia (ARPA Basilicata)

Gaetano Santarsia (ARPA Basilicata)

Matteo Angelillis (ARPA Emilia Romagna)

Giovanni Fantini (ARPA Emilia Romagna)

Daniela Cantarutti (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Glauco Spanghero (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Rosanna Cintoli (ARPA Lazio)

Marco Rizzuto (ARPA Lazio)

Tiziana Pollero (ARPA Liguria)

Sabrina Sicher (ARPA Liguria)

Maria Teresa Cazzaniga (ARPA Lombardia)

Simone Santini (ARPA Umbria)

Carlo Emanuele Pepe (ARPA Veneto)

Loris Tomiato (ARPA Veneto)

Leonardo Arru (ISPRA)

Barbara Bellomo (ISPRA)

Rosanna Laraia (ISPRA)

Alfredo Pini (ISPRA)

INDICE

0. PREMESSA.....	4
0.A) OBIETTIVI ED ATTORI.....	4
0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI	5
1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO	6
1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO).....	6
1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE.....	9
2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI	11
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI	11
2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA.....	14
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI.....	26
2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI	28
3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI	34
4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015	36
ALLEGATI:.....	37
A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI	37
B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE	37
C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006.....	37

0. PREMESSA

0.A) OBIETTIVI ED ATTORI

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29.05.2015, ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, la legge ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all'interno del Codice penale, il nuovo Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente"; dall'altro, ha introdotto nuova una procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all'interno del D.Lgs. n. 152/2006, la Parte VI-bis.

In considerazione delle forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) derivanti da tali novità normative, il Consiglio Federale, con propria Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante "Primi indirizzi comuni al Sistema per l'applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015". Con il medesimo atto, il Consiglio Federale ha altresì deliberato la costituzione, nell'ambito dell'Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016, di un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell'elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA.

Il coordinamento del gruppo di lavoro "Ecoreati n. 61 – Area 8" è stato affidato ad ARPA Toscana. Al gruppo di lavoro, oltre ad ISPRA, hanno preso parte le seguenti Agenzie: APPA Trento, ARPA Basilicata, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Umbria e ARPA Veneto.

Nello scenario nazionale, alla data di avvio delle attività del gruppo di lavoro (17.11.2015), oltre ai primi indirizzi operativi emessi degli enti appartenenti al SNPA e rivolti al personale di vigilanza, si stava già registrando l'intervento di direttive/linee guida emesse da parte di alcune Procure della Repubblica e rivolte agli organi ed agli enti che svolgono attività di polizia giudiziaria in campo ambientale, nonché di alcuni documenti di indirizzo operativo emessi da altri enti a vario titolo interessati dalla nuova procedura estintiva dei reati. Tali documenti fornivano sia indicazioni operative in merito all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, sia indirizzi interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte dalle nuove norme. Le disposizioni in oggetto, non essendo supportate da un sistematico apparato di definizioni, né dalla previsione di univoci criteri valutativi, comportano in effetti numerose problematiche di lettura che lasciano agli operatori chiamati ad applicarle, vari margini di incertezza operativa, talvolta anche molto rilevanti.

Considerando che nell'applicazione della procedura di cui alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 gli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione ambientale sono chiamati a svolgere un ruolo centrale e nevralgico, le attività del gruppo di lavoro si sono focalizzate particolarmente sugli aspetti applicativi di tale procedura e sulle principali problematiche interpretative ad essa afferenti, senza tuttavia escludere dal campo di attenzione la più vasta tematica dei nuovi delitti ambientali.

Per questo, il piano di lavoro del gruppo¹ ha individuato due principali obiettivi:

1. costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei molteplici soggetti coinvolti nell'applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006;
2. costituire un momento di sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del SNPA.

¹ Si tratta del Piano Operativo di Dettaglio (POD) approvato dal Consiglio Federale in data 15.03.2016.